



## **Foglio informativo per l'allestimento delle note d'onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale**

Il presente documento fornisce alcune indicazioni relative all'indennizzo del difensore di fiducia o d'ufficio (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; art. 135 cpv. 2 CPP), dell'accusatore privato (art. 433 CPP), di terzi (art. 434 CPP) e in caso di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 1 CPP), per i costi e le spese sostenuti durante il procedimento davanti alla Corte penale del Tribunale penale federale (compresa la procedura preliminare condotta dal Ministero pubblico della Confederazione).

I parametri per la fissazione dell'indennizzo sono disciplinati dal Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; SR 173.713.162).

### **1. Onorario (art. 12 RSPPF)**

L'indennizzo viene corrisposto per le spese causalmente connesse e necessarie alla tutela dei diritti nel procedimento penale (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le pretese di indennizzo che non concernono la procedura davanti alla Corte penale, come nel caso di dispendio in procedure correlate o separate (v. p. es. le procedure di reclamo), non devono essere sottoposte alla Corte penale.

Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 RSPPF, l'indennità oraria delle/dei rappresentanti legali ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi. Fino al 2025 compreso, nei casi ordinari, l'indennità oraria ammonta, da prassi a 230 franchi per le prestazioni legali, nonché a 200 franchi per le trasferte e i tempi d'attesa. A partire dal 2026, la tariffa oraria, nei casi ordinari, sarà di 240 franchi per le prestazioni legali e i tempi d'attesa. Il compenso per il tempo di trasferta ammonterà alla metà della tariffa oraria riconosciuta per le prestazioni legali (art. 12 cpv. 3 RSPPF). Fino al 2025 compreso, il lavoro, come pure le trasferte e i tempi d'attesa delle/dei praticanti sono compensati, per prassi, con 100 franchi all'ora. A far tempo dal 2026, la tariffa oraria per l'attività delle/dei praticanti sarà di 100 franchi, mentre quella per i tempi di trasferta e di attesa di 60 franchi. Se viene richiesta una tariffa oraria più elevata, occorre motivare le circostanze straordinarie che la giustificano.

### **2. Rimborsi spese (art. 13 RSPPF)**

Le spese necessarie sono rimborsate secondo i costi effettivi; ma al massimo viene rimborsato quanto elencato ai capoversi 2 e 3 dell'art. 13 RSPPF.

Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un importo forfettario (art. 13 cpv. 4 RSPPF).

### **3. Nota delle spese all'attenzione della Corte penale del Tribunale penale federale**

La difesa, nonché le patrocinatrici e i patrocinatori devono presentare la loro nota d'onorario entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento. Se non viene presentata alcuna nota d'onorario, il Giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Rimane riservata l'applicazione dell'art. 433 cpv. 2 CPP concernente le pretese di indennizzo dell'accusatore privato.

La nota delle spese dell'avvocato indica:

- a. il dispendio di tempo per la causa, come pure per le trasferte e i tempi d'attesa, ciascuno separatamente e in ordine cronologico di data;
- b. la descrizione di ogni prestazione/attività;
- c. in caso di mandato con più legali o di collaborazione con una/un praticante, l'assegnazione della rispettiva prestazione alla persona che l'ha effettuata;
- d. la tariffa oraria per le prestazioni legali, nonché per le trasferte e i tempi d'attesa;  
la tariffa oraria per le prestazioni, nonché per le trasferte e i tempi d'attesa delle/dei praticanti;
- e. per le spese: l'ammontare con descrizione e data;
- f. per le prestazioni effettuate durante l'arco di più anni civili: il totale intermedio delle ore di lavoro, delle trasferte e dei tempi d'attesa, come pure le spese per anno;
- g. se è richiesta l'imposta sul valore aggiunto: l'aliquota applicabile ad ogni anno civile;
- h. il totale.